SPECULA IURIS

An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence

Volume 3
Number 2
December 2023

Bologna University Press

SPECULA
IURIS

Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandrì (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.

An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence

Volume 3
Number 2
December 2023

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
http://www.speculaiuris.it

Print subscription (2 issues)
€ 125

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-438-0
ISBN online: 979-12-5477-439-7
Doi: doi.org/10.30682/specula0302

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza
Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a
Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

Partes formularum e 'consenso' magistratuale 7
Giovanni Papa

Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della responsabilità solidale nella lettura ulpianea dell'_actio de effusis vel deiectis_ 23
Massimiliano Vinci

DISACCORDI

«Dichotomy of the Roman Financial World» (J. Andreau) and Some Recent Trends of Roman Studies on Economy and Law 53
Akira Koba

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Ordinare il caos
Parte II: Cormenin e l'indipendenza italiana 95
Marco Fioravanti

MACROSCOPIO

Vecchie questioni e nuove soluzioni a proposito dei _Commentarii_ di Gaio 115
Giovanni Cossa

In margine a un'opera sul valore della 'parola' nel mondo antico e in quello romano 167
Massimo Miglietta

MACROSCOPIO

Specula Iuris
Vol. 3 n. 2 (2023)
doi.org/10.30682/specula0302f

In margine a un'opera sul valore della 'parola' nel mondo antico e in quello romano

Massimo Miglietta
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, Italia

Abstract (Italiano)

Questa 'nota' è ispirata alla libera conversazione tenuta – insieme ad Eva Cantarella, Luigi Garofalo e Aglaia McClintock – il 29 settembre 2022 presso l'Università degli Studi del Sannio, in dialogo con l'Autore, in occasione della pubblicazione del saggio di Maurizio Bettini, *Roma, città della parola. Oralità, Memoria, Diritto, Religione, Poesia*. Il testo della relazione è stato in parte rivisto, ed integrato attraverso un essenziale apparato critico, nel desiderio di mantenere la struttura originaria. E – dato il tema – la sua indole (essenzialmente) 'orale'.

Parole chiave: Oralità, scrittura, valore performante della parola, *verbum*, diritto (romano), magia, religione, ironia

Abstract (English)

This 'note' is inspired by the free conversation held – along with Eva Cantarella, Luigi Garofalo, and Aglaia McClintock – on September 29, 2022, at the University of Sannio, on the occasion of the publication of Maurizio Bettini's essay, Roma, città della parola. Oralità, Memoria, Diritto, Religione, Poesia. *The text of the speech has been partially revised and integrated through an essential critical apparatus, with the desire to maintain the original structure. And – given the theme – its (essentially) 'oral' nature.*

Keywords: Orality, writing, performative value of the word, *verbum*, law (Roman), magic, religion, irony

1. Premessa

In apertura di queste 'annotazioni' intendo chiarire che, oltre ad essere marginali, non intendono essere una 'lettura' completa, né una recensione, del lavoro di Maurizio Bettini[1] – lavoro che coinvolge una serie di considerazioni che toccano, e acutamente, molti profili, *ius romanum* compreso – bensì riprodurre esclusivamente quanto è stato attratto alla mia attenzione, alla luce delle pagine dedicate al mondo antico e a quello romano in particolare.

Certamente credo debba essere espressa, in primo luogo, sincera ammirazione all'Autore per quest'opera. Intanto per la ricerca onesta e senza pregiudizi, anche nell'àmbito del diritto degli antichi Quiriti, e con grande rispetto (non sempre così usuale nell'epoca contemporanea)[2], che si cela – ma neppure troppo nascostamente – dietro le riflessioni che ci ha consegnato. E, personalmente, gli sono grato per il fatto di aver provocato la sensazione di poter mettere meglio a fuoco e, anche, di chiarire con maggiore precisione intuizioni, pensieri, nonché dubbi che si celavano nel profondo, incapaci di emergere del tutto.

Per queste ragioni le mie suggestioni potrebbero anche assumere il seguente sottotitolo: *'Verbum'* – diritto, magia, religione – un 'distinto' ordinamento… e l'ironia.

Inizierò, dunque, con un 'adagio' e terminerò con una 'novella arguta', tratta dall'umorismo ebraico – tra i più (sottili e, spesso, cinicamente) irresistibili[3]. E questa impostazione potrebbe, forse, sorprendere un poco; ma desidero precisare immediatamente che sia l'uno che l'altra – come vedremo subito e contrariamente a quanto si possa anche legittimamente ritenere – risultano essere 'cose serie'.

Come dicevo, il primo profilo di riflessione è fornito da un 'adagio' attribuito al popolo inglese (gli inglesi sono sempre seri anche quando scherzano: quello è il segreto del vero *humor*), ed è il seguente:

> Chi usa cinque parole per rendere un concetto esprimibile con quattro, è capace di qualunque delitto[4].

Intanto osserviamo subito che, per indole e per abitudine, noi mediterranei saremmo probabilmente tutti destinati alla forca… Per colpa della nostra lingua (italiana, francese, spagnola – che, diciàmolo serenamente, è più ricca di sfumature di quella inglese: l'intero lessico italiano si attesta su circa due milioni di unità, a differenza dell'inglese, calcolato ad Oxford in circa 1,27 milioni), e per colpa del nostro desiderio, della nostra tradizione, di comunicare con molte parole anche concetti semplici.

---

[1] Bettini 2022 (X-410 pp.).

[2] Ho già espresso analogo pensiero in Miglietta 2022, pp. 395-396 nt. 5 (con ulteriori rimandi).

[3] Vd. *infra*, § 4 (*Un 'distinto ordinamento'… e l'ironia*).

[4] Traggo la citazione da Marchi 1981, p. 74.

Questa osservazione consente, nel medesimo tempo, di recuperare il senso e il valore della 'parola', in un mondo in cui se ne sprecano tante. Pensiamo al giornalismo corrente o alla politica, o, addirittura, alla divulgazione scientifica che vorrebbe essere presentazione semplificata dei fenomeni ma che, in realtà, può ridursi a trasmettere soltanto dati imprecisi se non addirittura erronei[5], in cui le parole possono essere stravolte – colpevolmente o intenzionalmente – rispetto al loro autentico significato: ad esempio, una vera 'guerra' può essere dissimulata sotto la definizione di 'operazione militare speciale', persino 'santa'.

2. *Verbum*

Vengo, dunque, alla prima parte del mio 'parlare'. Non ha immediata attinenza con il diritto (e con quello romano, in particolare), anche se il rapporto non può essere escluso, almeno da Costantino in poi… e, quindi, con l'instaurazione del cosiddetto 'diritto romano cristiano'. E mi spiego subito.

Mi ha sempre colpito il fatto che san Gerolamo, nel tradurre in lingua latina la Bibbia, e, in particolare, il Vangelo di Giovanni, abbia ritenuto di poter rendere quell'*incipit* particolarmente intenso e ricco di significati[6] (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος) con *Verbum*: «*In principio erat Verbum*»[7], immiserito, poi, ancora di più, nelle versioni moderne: «*In principio era il Verbo*»[8].

Certamente, in latino non esiste un termine tanto 'disperante' quanto il sostantivo Λόγος greco. Lo affermava già, *expressis verbis*, Carlo Maria Martini[9]. Tuttavia, ho sempre ritenuto che San Gerolamo avrebbe potuto cercare di rinvenire una 'parola' (appunto!) maggiormente calzante. O semplicemente più significativa: ad esempio '*ratio*'… sebbene mi renda conto che

[5] Un esempio ritengo di averlo fornito in Miglietta 2021, pp. XXVI-XXX.

[6] Si veda, in proposito e per tutti, la splendida pagina di Ioh. Scot. Erig, *Omil. in Prol. sanct. Evang. secundum Joannem* [PL 122, c. 286B-287A]: *'In principio', inquit, 'erat verbum'. Et notandum quod in hoc loco, non temporis, sed substantiae significationem beatus evangelista insinuat per hanc vocem quae est 'erat'. Nam et positivum eius, id est 'sum', unde inaequaliter flectitur, duplicem continet intellectum: aliquando quidem subsistentiam cuiuscunque rei de qua praedicatur absque ullo temporali motu significat, ideoque substantivum verbum vocitatur; aliquando temporales motus secundum aliorum verborum analogiam declarat. Tale est ergo quod ait: 'In principo erat verbum', ac si aperte diceret: In patre subsistit filius. Quis enim sanum sapiens dixerit filium in patre temporaliter unquam substitisse? Illic enim sola cogitatur aeternitas, ubi sola intellegitur immutabilis veritas. Et ne quis existimaret ita verbum in principio subsistere ut nulla substantiarum differentia subintelligatur inesse, continuo subiunxit: 'Et verbum erat apud deum', hoc est: Et filius subsistit cum patre in unitate essentiae et substantiali distinctione. Et iterum ne in quempiam talis serperet venenosa contagio, verbum videlicet solummodo in patre esse et cul deo esse, non autem ipsum verbum substantialiter et coessentialiter patri deum subsistere – hic namque error perfidos invasit arrianos – protinus adiecit: 'Et deus erat verbum'. Videns item quod non defuturi essent qui dicerent non de uno eodemque verbo evangelistam scripsisse: 'In principio erat verbum' et 'deus erat verbum', sed aliud voluisse 'verbum in principio', aliud 'deus erta verbum': 'Hoc erat in principio apud deum'. Ac si diceret: Hoc verbum, quod deus est apud deum, ipsum est, et non aliud, quod erat in principio. Sed significantius ex graecorum exemplaribus potest intelligi. In eis enim αὐτός scribitur, id est hic, et potest referri ad utrumque, ad verbum videlicet et ad deum; haec quippe duo nomina, 'theos' et 'logos', deus et verbum, apud graecos masculini generis sunt. Ac per hoc ita potest inelligi: Et deus erat verbum, hic erta in principio apud deum, tamquam si luce clarius dixerit: Hic deus verbum aud deum ipse est de quo dixi: 'In principio erat verbum'*. Cfr. Miglietta 2021, pp. 276-277 nt. 2.

[7] Vd. Merk 1992, p. 307 (*lat.*).

[8] Si veda, ad esempio, Segalla 2003, p. 135 (*ad h.l.*), così come la famosa *Bibbia di Gerusalemme*[21], p. 2265 (*ad h.l.*). Del resto, e soltanto per limitarci ad un altro esempio, seppure storicamente molto illustre, anche *The Holy Bible. King James Version* (ed. 1819), p. 968, fa iniziare il IV Vangelo con questa (corrispondente) versione: «In the beginning was the Word».

[9] Cfr. Martini 1984, 26 (da me già richiamato, ad esempio, in Miglietta 2021, pp. XXVI nt. 51 e 17 nt. 39).

l'operazione di trasposizione semantica non fosse affatto agevole. Si pensi, ad esempio, alla 'fatica' concettuale condotta da Goethe proprio in relazione alla versione di Gv. 1,1, il quale, nel proprio *Faust*, decide, dopo una tormentosa ricerca, di adottare l'espressione dinamica «*Im Anfang war die Tat*»[10].

In realtà, debbo a Bettini essere tornato su quella sensazione (piuttosto critica e negativa) per rivederla alla luce delle sue osservazioni, e all'importanza che la 'parola' ha rivestito nel mondo antico (e in quello romano, in particolare). Anche nei suoi rapporti con la scrittura o, meglio, con la traduzione della parola nella forma scritta.

Nel 'Prologo' (letteralmente προ- «avanti» e λόγος «discorso») di Giovanni si allude, evidentemente, alla *parola creatrice*. E alla luce di questa considerazione è possibile risalire al libro della Genesi. Nell'istante della creazione del mondo, Dio sempre 'dice' (in ogni passo dei sei giorni[11] – e il settimo 'bene-dice'[12]): la creazione avviene in virtù della (sola) Parola; e così anche per la creazione dell'uomo e della donna.

Il rapporto di Dio con Mosè, poi (così come per gli altri Patriarchi e Profeti), è sempre dominato dall'espressione '*Dio disse…*', così come nel momento in cui Egli affida a Mosè la Legge, non *scrive* (se non eccezionalmente in una sola evenienza) nulla:

«E il Signore *pronunciò* tutte queste *parole*: Io sono il Signore Dio tuo…», ecc.[13];

«E Mosè andò a riferire al popolo *tutte le parole del Signore* e le leggi…»[14].

Sembrerebbe costituire, dunque, eccezione soltanto una espressione successiva: «E il Signore *disse* a Mosè: Sali da me sul monte e fermati lì, che io ti darò le tavole di pietra, la legge e i precetti che *ho scritto*, affinché tu li insegni a loro…»[15].

In questo luogo rinveniamo il passaggio dalla forma orale alla forma scritta, addirittura sulle 'tavole di pietra'… Tuttavia, come è noto, queste tavole andranno distrutte ad opera di Mosè a causa della disobbedienza del popolo, che, nel frattempo, si è fatto un vitello d'oro e lo ha adorato[16].

Dio nella sua infinita misericordia, concede una seconda edizione delle Tavole della Legge[17], tuttavia, a questo riguardo, si afferma eloquentemente:

«Poi il Signore disse a Mosè: Tàgliati due tavole di pietra come le prime, ed *io vi scriverò* le parole che erano sopra le tavole da te spezzate…»[18].

---

[10] Cfr. J.W. Goethe, *Faust* vv. 1224-1237, su cui si vèdano le pagine interessanti di Pirolozzi 2021, pp. 7 ss., in cui si opera una attenta analisi della concezione della Divinità ascrivibile all'Autore tedesco, e che spiega la scelta operata sul punto.

[11] Vd. Gen. 1.1-31.

[12] Cfr. Gen. 1.31.

[13] Exod. 20.1 (la forma in corsivo all'interno della citazione è mia).

[14] Exod. 24.9 (*idem* c.s.).

[15] Exod. 24.12 (*idem* c.s.).

[16] Vd. Exod. 32.

[17] L'espressione non può che suonare familiare allo studioso del diritto romano, poiché, in qualche modo, riecheggia le *XII Tavole* della legge.

[18] Exod. 34.1 (la forma in corsivo all'interno della citazione è mia).

In realtà, seguendo il racconto, sarà Mosè a scrivere le parole della Legge, e non già lo stesso Yahwé:

> E il Signore disse a Mosè: *Scriviti* queste *parole* con le quali ho contratto alleanza con te e con i figli di Israele. E *Mosè* rimase lassù col Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiare pane e senza bere acqua, e *scrisse* sulle tavole le dieci parole dell'alleanza[19].

3. Diritto, magia e religione

Dalla narrazione veterotestamentaria – in cui emerge prepotentemente l'efficacia performante della *parola* (creatrice) di Dio – affiora anche il rapporto tra 'parole' della legge e 'tavole' (testo scritto) della legge. E questo alimenta nello storico del diritto e del diritto romano, in particolare, la vicenda delle XII Tavole: ammesso (e concesso) che la Legge delle XII Tavole sia mai realmente esistita, o, meglio, che siano storicamente esistite le 'Tavole' (materiali) della legge. Certamente non vi è dubbio che la 'legge delle XII Tavole' sia esistita nella cultura romana[20].

E, a questo riguardo, risultano essere di grande interesse le pagine di Bettini, soprattutto laddove si rievoca la celebre affermazione dell'Arpinate, secondo il quale, nell'adolescenza, negli anni degli 'studi primari', le si studiavano 'come un *carmen necessarium*':

> Cic., *De leg.* 2.23.59: *Iam cetera in duodecim minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis fere legibus. 'Hoc plus', inquit, 'ne facito: rogum ascea ne polito'. Nostis, quae sequuntur;* discebamus enim pueri duodecim ut carmen necessarium; quas iam nemo discit[21]. *Extenuato igitur sumptu 'tribus riciniis et tunicla purpurea et decem tibicinibus' tollit etiam lamentationem: 'Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento'. Hoc veteres interpretes Sex. Aelius, L. Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris, L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat. haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia; quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte*

Sia per le Tavole della legge, sia per le XII Tavole (così come già per le disposizioni regie) si avverte il parallelismo della loro formalizzazione per iscritto, dopo la loro nascita 'nella parola', e la loro distruzione. Anche le Tavole di Mosè vengono distrutte, almeno nella… prima edizione. Ma le seconde non sono mai state rinvenute con la favolosa 'scomparsa' dell'Arca dell'alleanza.

[19] Exod. 34.27-28 (*idem* c.s.).
[20] Cfr. Miglietta 2012, p. 202 nt. 21.
[21] La forma in tondo, all'interno della citazione, è mia.

Si tratta della continua tensione tra la 'fluttante' parola e lo 'stabile' scritto. Noi diremmo tra l'indeterminatezza della *regula* orale (interpretabile e quindi modellabile, modificabile ad opera di quelli che il nostro Autore definisce in modo assai suggestivo 'i Signori del linguaggio giuridico') e la *regula* scritta, quindi (a determinate condizioni) 'certa', 'immodificabile' a piacere di questo o di quel sacerdote, sovrano, interprete[22].

Ma torniamo a quanto afferma Cicerone: «si studiavano a memoria i versetti delle XII Tavole come un *carmen necessarium*».

Intanto l'Arpinate 'non' afferma che fosse un *carmen necessarium*, ma che i versetti delle *Tabulae* venissero imparati 'come' un tale *carmen*.

E questo mi ha fatto pensare come ciò potesse in realtà influire sulla 'struttura' della Legge del V secolo a.C. In dottrina sono state avanzate diverse ipotesi di organizzazione sistematica delle Tavole[23]. Ma forse sarebbe necessario riflettere ancora intorno ai frammentari dati a nostra disposizione. La struttura doveva essere tale da facilitare la memorizzazione: non erano poche le regole da apprendere e, soprattutto, da ricordare, in particolare per un adolescente – sebbene nel mondo antico fossero note ed utilizzate tecniche mnemoniche efficaci. Comunque sia, ancora una volta, però, è il testo orale (ossia la 'parola memorizzata'), quello che consente la trasmissione delle norme e delle regole degli antichi, a coprire il ruolo di protagonista dell'intera vicenda.

Norme e regole[24], anche di natura processuale, che – a ragione – Bettini ritiene fossero, di per sé, distanti da profili magici. Questo non significa sostenere che il diritto non potesse manifestare espliciti legami, ad esempio, con la religione. È fin troppo nota in dottrina la natura della *legis actiones sacramento*, per ritenere tale conclusione assoluta. Tanto la *l.a. sacramento in rem*, quanto quella *in personam* in origine involvevano all'interno della stessa dinamica procedurale il 'giuramento', e il soccombente assumeva, pertanto, addirittura le vesti drammatiche dello spergiuro, tanto che si procedette – con la pragmaticità ed intelligenza giuridica propria dei Romani – a sostituire il significato sacrale con quello venale della 'scommessa' (in denaro).

---

[22] Sul punto mi permetto di rinviare, ora, all'ampia ed articolata 'nota introduttiva' a firma di Brutti 2022, pp. 5 ss. (ed in generale ai contributi del volume dallo stesso presentati).

[23] Si veda, in proposito, da ultimo Humbert 2018, pp. 1 ss., nell'ampia *Introduction*, che offre una lucida panoramica (diacronica) del tema. La *summa* dello Studioso francese costituisce una completa e puntuale panoramica degli studi relativi al cosiddetto 'codice' decemvirale, che – sebbene non offra molti spunti di originalità – consegna alla scienza giusantichistica un meritorio *vademecum* difficilmente evitabile.

[24] Per il binomio, di chiara origine architettonica (e per nulla 'filosofica', come vorrebbe, invece, erroneamente Di Cintio 2019, p. 11, su cui vd. già criticamente Miglietta 2020, pp. 182-183 nt. 13), a partire dalle battute finali di Cic., *Brut.* 41.152, rimando a Miglietta 2010, pp. 73-74 nt. 66. Si potrebbe, forse, ipotizzare, con tutte le cautele del caso (in assenza di fonti esplicite) che tali termini fossero dovuti ad una scelta semantica operata dagli stessi *pontifices*, che denunciavano nella loro stessa denominazione l'origine ingegneristico-architettonica (poiché «messe da parte le altre etimologie antiche e recenti (da *posse* e *facere*; da *pompam* e *facere*; dall'osco *pomtis* «cinque»; dalle radici sanscrite *pū* «purificazione», *panthāḥ* [gr. πάτος] «sentiero») la più verosimile rimane sempre quella da *pontem* e *facere*, suggerita da Varrone (*De lingua lat.*, V, 83). Quest'etimologia ci riporta alla preistoria latina e precisamente alla costruzione di quei villaggi di legno su palafitte, con ponte di allacciamento del villaggio alla terraferma, che si chiamano terramare: costruzione tutta a sistema d'incastro e senza chiodi, che richiedeva speciali cognizioni d'ingegneria, quelle cognizioni che per l'appunto dai pontefici venivano applicate a Roma nella riparazione del ponte Sublicio»: cfr. Turchi 1949, p. 891.

Le *regulae iuris* non mancavano, inoltre, anche di chiari addentellati con il mondo della magia.

È senz'altro vero che Plinio afferma, a proposito del potere degli incantesimi (*incantamenta carminum*), che «le persone più colte, individualmente, rifiutano questa credenza, mentre la vita presa nel suo complesso vi presta fede ogni momento e non se ne accorge»[25].

Lo stesso Plinio, infatti, ricorda il suggestivo caso di Gaio Furio Cresimo, avvenuto ancora nel II secolo a.C., uno schiavo liberato, che da un campo piccolissimo otteneva frutti molto più abbondanti, rispetto a quelli ottenuti dai suoi vicini da appezzamenti vastissimi, ed era guardato con grande sospetto, 'come se attirasse con incantesimi nel proprio campo i raccolti degli altri'[26].

Citato in giudizio per questa ragione da Spurio Albino, edile curule, e temendo la condanna perché c'era da sottoporsi al voto della tribù, portò nel Foro tutta la sua attrezzatura agricola, e condusse la servitù, robusta e, come narra Pisone, ben tenuta e ben vestita, strumenti di ferro di buona fattura, pesanti zappe, vomeri ponderosi, buoi ben nutriti. Poi disse: «I miei malefici, o Quiriti, sono questi, e non posso mostrarvi o portare nel foro le mie notti di lavoro, le veglie ed i sudori». Egli fu assolto all'unanimità[27].

Ancora una volta, nel caso di specie, è la parola ('con-vincente') che dimostra d'essere in grado di superare, per così dire, il testo (scritto) della legge (quella antica e solenne delle XII Tavole): l'atto dell'*alienos fructus excantare* – ovvero di cercare di attrarre quegli stessi raccolti verso il proprio fondo per mezzo di incantesimi telecinetici.

4. Un 'distinto' ordinamento... e l'ironia

Un'ultima osservazione, tra le moltissime che potrebbero essere generate dalla lettura dello stimolante volume, è la definizione di *fas* come 'diritto divino'. Il nostro Autore ha ragione a criticare l'interpretazione tradizionale (cristiana), o, per dirlo con altri termini, icasticamente isidoriana:

> Isid., *Orig.* 5.2.2: *Fas lex divina, ius lex humana est*[28].

---

[25] Cfr. Plin., *N.H.* 28.3.10: *Quod si verum est, homini acceptum fieri oportere conveniat, sed viritim sapientissimi cuiusque respuit fides, in universum vero omnibus horis credit vita nec sentit*.

[26] Cfr. XII Tab. 8.8 (= Plin., *N.H.* 28.4.17; Serv., *in Verg. ecl.* 8.95-9): *qui fruges excantassit… neve alienam segetem pellexeris*. Sul punto mi permetto di rinviare a Miglietta 2018, pp. 492 ss. In letteratura si è pure notato come, in ogni caso, Plinio manifestasse una posizione ambigua nei confronti della magia, ora accogliendone alcune manifestazioni, ora respingendole: cfr., per tutti, Capitani 1972, pp. 139-140.

[27] Così Plin., *N.H.* 18.8.41-43: *C. Furius Chresimus e servitute liberatus, cum in parvo admodum agello largiores multo fructus perciperet quam ex amplissimis vicinitas, in invidia erat magna, ceu fruges alienas perliceret veneficiis. quamobrem ab Spurio Albino curuli aedile die dicta metuens damnationem, cum in suffragium tribus oporteret ire, instrumentum rusticum omne in forum attulit et adduxit familiam suam validam atque, ut ait Piso, bene curatam ac vestitam, ferramenta egregie facta, graves ligones, vomeres ponderosos, boves saturos. postea dixit: 'Veneficia mea, Quirites, haec sunt, nec possum vobis ostendere aut in forum adducere lucubrationes meas vigiliasque et sudores'. Omnium sententiis absolutus itaque est*.

[28] Ma vd. già Serv., *In Verg. Georg.* 1.268-269: *Fas et iura sinunt id est divina humanaque iura permittunt: nam ad religionem fas, ad homines iura pertinent*.

Alla luce delle fonti in nostro possesso, siamo stati abituati a trattare di *ius* e *fas*, appunto, come corrispettivi del diritto umano positivo e del diritto divino positivo. Non sarei, invece, così certo (con molti altri) che in Roma non si credesse che anche gli dèi potessero essere soggetti a regole giuridiche. È la nostra visione tomistica (più ancora, derivata da Anselmo di Canterbury, con il suo celebre 'argomento ontologico' dell'esistenza di Dio, il quale sarebbe «*aliquid quo maius nihil cogitari potest*»)[29] che ci fa ritenere che le divinità non potessero essere soggette ad alcun limite.

Del resto, come ho già avuto occasione di annotare, Roma si caratterizzava per un solido 'DNA giuridico', che ne fece un *unicum* rispetto a tutti gli altri popoli antichi[30]. In pratica (quasi) l'intera realtà risultava essere soggetta al mondo delle regole (oltre che alla spada)[31], e non deve stupire affatto, dunque, che nella mentalità degli antichi romani trovasse accoglienza la convinzione che anche Giove e Apollo, o Diana e Giunone, potessero subire limiti di natura rigorosamente giuridica.

Certo è che non si è in presenza di un ordinamento 'distinto', così come invece è stato tradizionalmente presentato. Vi sono regole che esprimono profili legati alla religione, altre che si riflettono esclusivamente sul mondo degli uomini (questa conclusione, del resto, è anche intuitiva). Un ordinamento che è dotato di una serietà che altre discipline conoscono a malapena (forse soltanto la medicina possiede un vocabolario altrettanto 'inquietante'…).

E, invece, nonostante la precisione terminologica, nulla come la parola può essere veicolo di colori sfumati, o violenti, o mezze tinte. Lo scritto non è portato all'ambiguità tanto quanto la parola. Lo scritto (stranamente diciamo anche 'la parola scritta') a differenza della 'parola parlata' non ha sguardo, non ha sottintesi, ammiccamenti – nonostante possa manifestare ambiguità.

La ricchezza della parola, a ben vedere, non è ripetibile in altra forma, ed è, in qualche misura, veicolo di libertà (contro la 'blindatura' dello scritto: la forma scritta degli accordi nasce quando il cittadino non è più in grado di potersi fidare della 'parola' altrui; o quando vuole avere certezza di ciò che è stato stabilito): la libertà di parola, quale riconosciuto diritto fondamentale. Non si dice 'libertà di scrittura', ma si dice 'libertà di parola'!

E a riprova della duttilità, allusività, ambiguità della parola (sia oggi, sia nel mondo romano, e credo in ogni epoca), chiudo, come promesso, con una arguzia dell'umorismo ebraico:

[29] Anselm. Cantuar, *Proslogion* 2 [PL 158, c. 227C]: Quod vere sit Deus, etsi insipiens dixit in corde suo: Non est Deus. *Ergo, Domine, qui das fidei intellectum, da mihi, ut, quantum scis expedire, intelligam quia es, sicut credimus; et hoc es, quod credimus. Et quidem credimus te esse aliquid, quo nihil majus cogitari possit. An ergo non est aliqua talis natura, quia dixit insipiens in corde suo: Non est Deus?* (Psal. XIII, 1). *Sed certe idem ipse insipiens, cum audit hoc ipsum quod dico, aliquid quo majus nihil cogitari potest; intelligit quod audit, et quod intelligit in intellectu ejus est; etiamsi non intelligat illud esse.*

[30] Vd. Miglietta 2023, p. 37.

[31] *Iura et arma*, secondo l'altrettanto celebre espressione attribuita a Giustiniano (cfr., in particolare, C. 6.30.22 pr., a. 531), su cui vd. ancora per tutti Giuffrè 1983 (ora in Giuffrè 1996, pp. 383 ss.), con l'accentuazione del secondo termine sul primo, e delle loro interrelazioni, considerata la natura dello studio dell'illustre Autore. Interessanti spunti, a proposito dell'opera di Giuffrè, si possono leggere in Garbarino 2015, pp. 79 ss.

Columbia University [pare che questa sia successa davvero]. L. Austin fa una lezione sul linguaggio in cui spiega che molte lingue usano la doppia negazione per esprimere un'affermazione – "non è diverso da sua sorella", ad esempio. "Ma non esiste nessuna lingua in cui valga l'opposto", prosegue lo studioso. "In nessuna lingua l'uso della doppia affermazione serve per esprimere una negazione". A questo punto il filosofo Sidney Morgenbesser, che è seduto in fondo all'aula magna, dice chiaramente: "Yeah, Yeah"[32].

Bibliografia

Baum 2017 = D. Baum, *La barzelletta ebraica. Un saggio con esempi (meno saggio, più esempi)*, Torino 2017.

Bettini 2022 = M. Bettini, *Roma, città della parola. Oralità, Memoria, Diritto, Religione, Poesia*, Torino 2022.

Bibbia di Gerusalemme 2005 = *Bibbia di Gerusalemme*[21], Bologna, 2005.

Brutti 2022 = M. Brutti, *Nota introduttiva*, in *Specula Iuris*, 2.2 (2022), pp. 5-11.

Capitani 1972 = U. Capitani, *Celso, Scribonio Largo, Plinio in Vecchio e il loro atteggiamento nei confronti della medicina popolare*, in *Maia. Rivista di letterature classiche* 24 (1972), pp. 120-140.

Di Cintio 2019 = L. Di Cintio, *'Ordine' e 'ordinamento'. Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, Milano 2019.

Garbarino 2015 = P. Garbarino, *Brevi riflessioni sui rapporti tra 'res militaris' ed esperienza giuridica romana in età tardo antica e giustinianea*, in F. Botta, L. Loschiavo (a c. di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale. Cagliari 5-6 ottobre 2012*, Lecce 2015, pp. 79-90.

Giuffrè 1983 = V. Giuffrè, *'Iura' et 'arma'. Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*[3], Napoli 1983.

Giuffrè 1996 = V. Giuffrè, *Lettura e ricerche in tema di 'res militaris'*, II, Napoli 1996.

Humbert 2018 = M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.

Marchi 1981 = C. Marchi, *Il delatore. Confidenze d'una malalingua*, Milano 1981.

Martini 1984 = C.M. Martini, *Il Vangelo di Giovanni*, Roma 1984.

Merk 1992 = A. Merk, *Novum Testamentum graece et latine*[11], Roma 1992.

Miglietta 2010 = M. Miglietta, *'Servius respondit'. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, *Prolegomena*, I, Trento 2010.

Miglietta 2012 = M. Miglietta, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della 'regula iuris'*, in *SCDR* 25 (2012), pp. 187-243.

Miglietta 2018 = M. Miglietta, *Le norme del diritto criminale*, in M.F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, pp. 479-559.

[32] Così Baum 2017, p. 120.

Miglietta 2020 = M. Miglietta, *Sulla formazione del giurista 'attrezzato'. Osservazioni dalla prospettiva storica del diritto*, in *Codex* 1 (2020), pp. 179-207.

Miglietta 2021 = M. Miglietta, *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, II edizione ampliata, Napoli 2021.

Miglietta 2022 = M. Miglietta, *Considerazioni di sintesi*, in *Legal Roots* 11 (2022), pp. 393-402.

Miglietta 2023 = M. Miglietta, *Linee di riflessione intorno a percezione e forme di tutela dello 'spazio vitale' tra diritto, economia, religione nel mondo romano*, in Aa.Vv., *L'etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, Milano 2023, pp. 9-80.

Pirolozzi 2021 = A. Pirolozzi, *In principio era il* Logos. *E il* Logos *si fece carne. Hegel commenta il* Prologo *giovanneo*, Pisa 2021.

Segalla 2003 = A. Segalla (a c. di), *Giovanni*[10], in *Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali*, Cinisello Balsamo 2003.

Turchi 1949 = N. Turchi, s.v. *Pontefice*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, lettere ed arti*, 27, Roma 1949, pp. 891-893.